



Istituzione della Giornata della ristorazione

A.C. 1672

Dossier n° 303 - Schede di lettura
28 maggio 2024

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1672
Titolo:	Istituzione della Giornata della ristorazione
Iniziativa:	Parlamentare
Primo firmatario:	SQUERI
Numero di articoli:	4
Date:	
presentazione:	29 gennaio 2024
assegnazione:	7 maggio 2024
Commissione competente :	X Attività produttive
Sede:	referente
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali, V Bilancio e Tesoro, VII Cultura, VIII Ambiente, XII Affari sociali, XIII Agricoltura e Commissione parlamentare per le questioni regionali

Premessa

La proposta di legge ([A.C. 1672](#)) prevede l'istituzione della Giornata della ristorazione, con una ricorrenza annuale ogni terzo sabato del mese di maggio. La relazione che accompagna la proposta chiarisce che essa muove dall'esperienza della manifestazione – dal titolo [Giornata della ristorazione per la cultura della ospitalità italiana](#) – promossa il 28 aprile 2023 dalla Federazione Italiana Pubblici Esercizi della Confcommercio con i patrocini del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, nonché con il conferimento della Medaglia del Presidente della Repubblica che ha riconosciuto l'alto valore dell'iniziativa. La manifestazione si è caratterizzata, tra l'altro, per l'organizzazione contestuale di numerose iniziative, diffuse sull'intero territorio nazionale e all'estero (in particolare in Francia, in Germania e negli Stati Uniti), che hanno coinvolto attività di pubblico esercizio, tra le quali i ristoranti, le trattorie, le osterie e le pizzerie.

L'istituzione di una Giornata della ristorazione si propone come iniziativa volta a celebrare il ruolo di questo comparto per l'Italia sotto il profilo economico e per la filiera e la promozione del *made in Italy*, nonché a valorizzare la componente altamente identitaria che assume per i territori.

Contenuto

La proposta di legge in esame si compone di **quattro articoli**.

L'**articolo 1**, comprensivo di **tre commi**, istituisce la Giornata della ristorazione, designando il giorno idoneo allo scopo, ossia il terzo sabato del mese di maggio. Indica, peraltro, le finalità e i principi ispiratori dell'iniziativa. La Giornata non rileva come festività pubblica ai sensi della L. n. 260/2014.

Nello specifico, l'articolo 1, **comma 1**, dispone che la Repubblica riconosce il terzo sabato del mese di maggio quale Giornata della ristorazione. La finalità enunciata dalla norma è di valorizzare e rafforzare il ruolo della ristorazione italiana, nelle diverse forme e tipologie che la caratterizzano, perseguendo valori quali la relazione, la condivisione, il convivio e la comunità.

La norma pone dei principi ispiratori:

- inclusione e della sostenibilità ambientale, economica, sociale, generazionale e imprenditoriale;
- innovazione, al fine di consentire una qualificazione dell'offerta e del servizio, stimolando la ricerca di nuove forme e stili;
- sicurezza e della legalità, attraverso il rispetto delle regole e l'adozione dei comportamenti atti a favorire la salubrità alimentare, la tracciabilità e la trasparenza nonché il contrasto a comportamenti idonei a ledere la dignità del settore;

d) promozione dell'immagine della ristorazione, valorizzando la tradizione gastronomica italiana nella sua qualità di eccellenza rinomata a livello internazionale.

Il **comma 2** stabilisce che la Giornata è un evento diffuso, coinvolgendo gli esercizi della ristorazione in Italia e all'estero, quali agenzie culturali del territorio e del *made in Italy*.

Si valuti l'opportunità di fornire una definizione puntuale di "agenzia culturale", non parendo la norma riferirsi né alla nozione civilistica, ex [art. 1742 c.c.](#), né a quella propria del diritto amministrativo, ex [art. 8 del D. Lgs. n. 300/1999](#), e considerato che i soggetti così qualificati sembrano individuati dalla norma in commento come esemplificazione ("quali") del concetto di esercizi della ristorazione.

Il **comma 3** dispone che all'istituzione della Giornata non corrispondono gli effetti ricollegati alla [L. n. 260/1949](#) in materia di ricorrenze festive.

Gli effetti civili associati da tale atto ai giorni festivi riguardano l'osservanza del completo orario festivo e del divieto di compiere determinati atti giuridici, l'imbandieramento degli edifici pubblici, la corresponsione ai lavoratori dipendenti della normale retribuzione giornaliera nonché della retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate con la maggiorazione per il lavoro festivo.

Sul punto si rinvia all'apposita pagina del sito istituzionale della **Presidenza del Consiglio dei Ministri**, [disponibile qui](#).

L'**articolo 2**, comprensivo di quattro commi, prevede che il Ministero delle imprese e del *made in Italy* promuova, in occasione della Giornata della ristorazione, **un'iniziativa di approfondimento** dedicata alle finalità e ai principi già indicati nell'articolo 1. Inoltre, prevede che – in occasione dell'iniziativa – vengano conferite **dieci medaglie** a imprenditori del settore della ristorazione che si sono distinti in alcuni ambiti determinati. A tal fine, l'articolo demanda a un decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* la definizione delle modalità e dei termini per la presentazione delle candidature e la loro valutazione. Infine, si prevede che le **istituzioni territoriali** possano organizzare iniziative in concomitanza con la Giornata, in coordinamento con altri soggetti pubblici e soggetti privati, e alle istituzioni pubbliche la promozione di iniziative nelle scuole.

In particolare, l'articolo 2, **comma 1**, demanda al **Ministero delle imprese e del *made in Italy***, di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministero del turismo, e **sentite le associazioni datoriali** di categoria maggiormente rappresentative del settore della ristorazione, di **promuovere un'iniziativa di approfondimento** interamente dedicata ai valori e ai principi enunciati nell'articolo 1. Nel corso di detta iniziativa, è data evidenza alle manifestazioni previste per la celebrazione della Giornata, tra cui quelle previste ai sensi del **comma 4**.

Inoltre, si prevede che, per ogni ricorrenza annuale della Giornata, venga individuato un **tema simbolico** della ristorazione, ispirato ai valori e principi enunciati dal comma 1, associato alle iniziative e manifestazioni previste per celebrare la Giornata.

*Nel comma in esame, nella parte in cui si richiamano i "valori e principi di cui al comma 1", si valuti l'opportunità di una riformulazione, al fine di specificare che si tratta dei principi e valori di cui all'**articolo 1, comma 1**.*

Il **comma 2** stabilisce che, in occasione dell'iniziativa promossa ai sensi del comma 1, vengano conferite **dieci medaglie ad imprenditori del settore della ristorazione** che si sono distinti per meriti in alcuni ambiti, quali la sostenibilità, l'inclusione, l'innovazione, la sicurezza e la legalità e nell'ambito dell'immagine della filiera.

Il **comma 3** demanda ad un decreto ministeriale emanato dal Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sentite le associazioni datoriali di categoria maggiormente rappresentative nel settore, la determinazione delle modalità e dei termini per presentare le candidature per il conferimento dell'onorificenza. Anche le modalità di valutazione sono esplicitate nel suddetto decreto ministeriale.

Il **comma 4** consente allo Stato, alle **regioni**, alle province, alle città metropolitane e ai comuni di promuovere e sostenere, in occasione della Giornata, e nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive aree di competenza, specifiche iniziative, manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri e momenti comuni. Ciò, anche in coordinamento con altri soggetti pubblici e privati.

L'obiettivo di tali iniziative è indicato nella celebrazione della ristorazione, favorendo, in particolare, attività ed iniziative volte a valorizzare la **sostenibilità**, l'**innovazione**, la **sicurezza**, la **legalità** e l'**immagine** della filiera della ristorazione.

Peraltro, si consente alle istituzioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive sfere di competenza, la promozione, **nelle scuole** di ogni ordine e grado, di iniziative didattiche, percorsi di studio ed eventi volti a

valorizzare il ruolo della ristorazione. Tali iniziative possono essere svolte anche in coordinamento con le associazioni interessate.

Quanto a quest'ultima previsione, si valuti l'opportunità di meglio delineare gli ambiti di competenza delle "istituzioni pubbliche" con particolare riferimento al coordinamento della promozione di "iniziative didattiche" con la normativa in materia di [autonomia scolastica](#).

L'**articolo 3** reca disposizioni in materia di informazione radiofonica, televisiva e multimediale.

Nello specifico, il suo **unico comma** prevede che la **società concessionaria del servizio pubblico radiofonico**, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni previste dal **contratto di servizio**, assicura adeguati spazi ai temi connessi alla **Giornata della ristorazione**, nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale.

Si ricorda, a tale proposito, che il [contratto di servizio RAI](#) ha per oggetto l'attività che la società concessionaria svolge ai fini dell'espletamento del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale e, in particolare, l'offerta diffusa attraverso le diverse piattaforme, in tutte le modalità, la realizzazione dei contenuti editoriali, l'erogazione dei servizi tecnologici per la produzione e la trasmissione del segnale in tecnica analogica e digitale, la predisposizione e gestione dei sistemi di controllo e di monitoraggio. Il contratto stabilisce un insieme di obiettivi, di indirizzi operativi, di parametri di qualità, di tipologie di programmi la cui realizzazione è affidata all'autonoma capacità editoriale della società concessionaria nel rispetto dei principi e dalla normativa di riferimento.

Il **contratto di servizio 2023-2028, approvato dal Consiglio dei Ministri il 20 marzo 2024** (qui il [relativo comunicato stampa](#)), è stato pubblicato nella [Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2024](#). Ai sensi dell'articolo 25 del medesimo contratto, i **suoi effetti decorrono** dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella GU, quindi **dal 26 maggio 2024**.

Si segnala che il **nuovo contratto di servizio 2023-2028**, all'**articolo 6**, dedicato al *made in Italy*, prevede che la Rai debba articolare un'**offerta di servizio pubblico** in grado di offrire ai cittadini-utenti la più vasta possibilità di accesso alle diverse **manifestazioni della cultura italiana** rappresentando l'Italia, le sue eccellenze e i suoi valori nel territorio nazionale e nel mondo.

Più in particolare, per quanto qui di interesse, essa deve produrre e programmare contenuti, anche multimediali, dedicati alla **promozione** e alla **valorizzazione**, in Italia come all'estero, dei **territori** e delle **unicità culturali**, paesaggistiche, **agroalimentari** ed **enogastronomiche** italiane.

L'articolo 6 citato prevede, inoltre, che **gli obiettivi di cui al medesimo articolo** possano essere conseguiti anche **con apposite convenzioni** stipulate o con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nei casi previsti dall'[art. 19 della legge n. 103 del 1975](#) (che richiama le prestazioni, ulteriori rispetto alla gestione dei servizi di concessione, cui è tenuta la società concessionaria, consistenti in trasmissioni nelle zone di confine o in quelle bilingui, oppure in programmi destinati all'estero per la diffusione e la conoscenza della lingua e della cultura italiana) o con altre amministrazioni.

In relazione a quanto previsto dalla disposizione in commento, si rileva che l'**articolo 25** del nuovo contratto di servizio, relativo all'efficacia, all'adeguamento e alla scadenza del medesimo contratto, prevede, al **comma 2**, che **il Ministero delle imprese e del made in Italy e la Rai si impegnano ad adeguare il contratto alla normativa sopravvenuta**.

Analoga previsione era contenuta nell'articolo 30 del precedente contratto di servizio, riferito al quinquennio 2018-2022. Tale contratto, pubblicato [nella Gazzetta Ufficiale del 7 marzo 2018](#), è stato in vigore dall'8 marzo 2018 al 25 maggio 2024, e cioè, ai sensi di quanto disposto dal medesimo articolo 30, fino alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del contratto successivo.

Sullo [schema del contratto di servizio](#) per il periodo **2023-2028** ([atto del Governo 52](#)), la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ha espresso, il **3 ottobre 2023**, [parere favorevole con condizioni](#)

L'**articolo 4** reca la clausola di **invarianza finanziaria**, ai sensi della quale all'attuazione delle predette disposizioni ogni amministrazione provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.